COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 846911 - fax: 0922 840312
www.info@comune.cattolicaeraclea.ag.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 54 di registro - seduta del 10 luglio 2012

OGGETTO	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI SOCIALI.

L'anno **duemiladodici**, il giorno **dieci** del mese di **luglio**, alle ore 20.00 e seguenti, nel Comune di Cattolica Eraclea e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso i locali del Centro Servizi Imprese, in Via Arc. Sebastiano Gentile, s.n., in seguito a convocazione del Presidente per propria determinazione, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione straordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei Signori:

Cognome	Nome	Pres.	Ass.	Cognome	Nome	Pres.	Ass.
GIUFFRIDA	Giuseppe	X		SCIASCIA	Giuseppe	X	
SALVAGGIO	Ninetta		X	SPEZIO	Michele	X	
FRANCAVIGLIA	Pasqua	X		AUGELLO	Calogero	X	
AMATO	Liboria	X		LICATA	Ignazio	X	
AQUILINO	Antonino	X		TODARO	Rosalia	X	
VIZZI	Giuseppe	X		BORSELLINO	Teresa	X	
DI DIO	Angelo S.	X		TORTORICI	Francesco		X
SANFILIPPO	Andrea		X				
				Numero	Pres./Ass.	12	3

La seduta è pubblica.

Assume la presidenza il Sig. **Calogero Augello**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario del Comune, Dott. **Calogero Marrella**.

Partecipa, altresì, alla seduta, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco del Comune, Dott. **Nicolò Termine**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri presenti a discutere sulla proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno.

Sono presenti gli Assessori **Laila Giuseppina Bassi** e **Liliana Noto Millefiori**.

E' presente, altresì, la dipendente **Maria Cucciarrè**, Dirigente dell'Area "Servizi socio - culturali, turismo, tempo libero, sport" e dell'Area "Affari Economici e Attività Produttive".

Sull'argomento indicato in oggetto, riferisce l'Assessore **Laila Giuseppina Bassi**, la quale illustra la relativa proposta di deliberazione.

Chiede ed ottiene di intervenire il Consigliere **Nino Aquilino**, il quale afferma che quello in trattazione è un punto qualificante per l'intero Consiglio comunale, il primo – tra i Consigli dei Comuni del Distretto socio – sanitario e della Provincia di Agrigento – che approva un regolamento che aiuta la famiglia e le fa guardare il futuro con ottimismo, che permette di dare accoglienza agli stranieri , senza distinzioni di provenienza.

"Siamo una terra che deve accogliere" – conclude il Consigliere Nino Aquilino – per cui invita il Consiglio comunale "a farsi promotore dell'accoglienza".

Chiede ed ottiene di intervenire il Consigliere **Giuseppe Giuffrida**, il quale sottolinea che il regolamento si ispira alla solidarietà ed alla famiglia, che sono i principi del cattolicesimo.

Chiede ed ottiene di intervenire il Consigliere **Liboria Amato**, la quale dichiara il voto favorevole del gruppo consiliare di minoranza, evidenziando che l'approvazione del nuovo regolamento dei servizi sociali era uno dei punti principali del loro programma elettorale.

Il Presidente, poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Approvazione regolamento per la disciplina dei Servizi Sociali";

Visto che la stessa è munita del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata e seduta, come accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati, Consiglieri Giuseppe Giuffrida, Michele Spezio e Angelo S. Di Dio,

D E L I B E R A

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed, in conseguenza, di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta.

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 846911 - fax: 0922 840312
www.info@comune.cattolicaeraclea.ag.it

Area: .....
Servizio: .....

Inserita nella deliberazione consiliare
n. ..... del .....
Il Segretario generale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI SOCIALI.

La sottoscritta Signora Cucciarrè Maria Dirigente dell'Area Servizi Sociali, nel rispetto delle direttive del Sindaco e/o dell'Assessore al ramo,

Premesso:

-che con l'emanazione del "Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali", a norma dell'art. 18, comma 2 della legge 328/2000 "Legge quadro in materia di assistenza", si richiamano gli elementi fondanti le nuove politiche sociali nazionali;
-che in materia nel tempo sono state emanate diverse disposizioni, tra le quali recentemente le seguenti normative:
D. Lgs. 267/2000
L.328/2000;
L.R 10/2003"Norme per la tutela e valorizzazione della famiglia"
Ravvisata, pertanto, la necessità di adeguare il vigente Regolamento per la concessione di contributi e sussidi alla nuova normativa;
Vista la deliberazione di Giunta n.66 del 03/07/2012 riguardo l'approvazione dello schema di "Regolamento per la disciplina dei servizi sociali" composto da n.72 articoli, allegato al presente atto;
Ritenuto che il regolamento in questione, così come redatto, sia conforme alle nuove normative in materia ed altresì alle esigenze amministrative ed operative del Comune;
VISTO l'art. 32 della legge 08/06/1990, n. 142 come recepita nell'ordinamento regionale;
Visto il vigente Statuto Comunale;

L'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI

Premesso:

-che con l'emanazione del "Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali", a norma dell'art. 18, comma 2 della legge 328/2000 "Legge quadro in materia di assistenza", si richiamano gli elementi fondanti le nuove politiche sociali nazionali;
-che in materia nel tempo sono state emanate diverse disposizioni, tra le quali recentemente le seguenti normative:
D. Lgs. 267/2000
L.328/2000;
L.R 10/2003"Norme per la tutela e valorizzazione della famiglia"
Ravvisata, pertanto, la necessità di adeguare il vigente Regolamento per la concessione di contributi e sussidi alla nuova normativa;
Visto il nuovo schema di "Regolamento per la disciplina dei servizi sociali" composto da n.72 articoli, allegato al presente atto;
Ritenuto che il regolamento in questione, così come redatto, sia conforme alle nuove normative in materia ed altresì alle esigenze amministrative ed operative del Comune;
VISTO l'art. 32 della legge 08/06/1990, n. 142 come recepita nell'ordinamento regionale;
Visto il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

1) Approvare, per le motivazioni di cui in premessa, lo schema del nuovo Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi sociali composto da n.72 articoli, così come allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2) Di sottoporre lo schema di Regolamento all'approvazione del Consiglio Comunale

PROPONE

al Consiglio comunale

1) Di Approvare il nuovo regolamento comunale per la disciplina dei servizi sociali composto da N°72 articoli, così come allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(_____)

IL DIRIGENTE DI DIPARTIMENTO
(_____)

==========

PARERI

Sulla proposta di deliberazione sopra descritta, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30:

- in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: _____

Cattolica Eraclea, li _____

IL DIRIGENTE DI AREA
_____

- n ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: _____

Cattolica Eracea, li _____

IL DIRIGENTE SERV. RAGIONERIA
(Dott. Calogero Marrella)

Proposta delib. cons., ad oggetto: "_____".

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
(**Calogero Augello**)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(**Giuseppe Giuffrida**)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(**Calogero Marrella**)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

c e r t i f i c a

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 02-08-2012 e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Cattolica Eraclea, lì .....

IL MESSO COMUNALE
.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....

ESECUTIVITA' DELL'ATTO
(art. 12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-08-2012:

- ☐ perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2);
- ☐ decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Cattolica Eraclea, lì .....

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....

La presente è copia conforme all'originale.

Cattolica Eraclea, lì .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL DIRIGENTE DI AREA

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA.

(Provincia di Agrigento)
tel: 0922 846911 - fax: 0922 840312
www.info@comune.cattolicaeraclea.ag.it

N. 66 del 03-07-2012

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO	Approvazione schema di regolamento per la disciplina dei servizi sociali, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.

L'anno **duemiladodici,** il giorno **Tre** del mese di **Luglio**, alle ore 16,30 e seguenti, in Cattolica Eraclea e nella Sede municipale, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pres.	Ass.
1) TERMINE Nicolò	Sindaco	SI	
2) VIZZI Giuseppe	Vice Sindaco		SI
3) BASSI Laila Giuseppina	Assessore	SI	
4) SPEZIO Michele	Assessore	Si	
5) NOTO Millefiori Liliana	Assessore		SI
	N. presenti/Assenti	3	2

Presiede la seduta il Sig. Dott. TERMINE NICOLO', nella sua qualità di SINDACO

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario del Comune, Dott. Calogero Marrella, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che si allega per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: Approvazione schema di regolamento per la disciplina dei servizi sociali, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.

Visto che la stessa è munita dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa .

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 846911 - fax: 0922 840312

www.info@comune.cattolicaeraclea.ag.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA

OGGETTO	APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI SOCIALI, DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORGANO COMPETENTE:

	CONSIGLIO COMUNALE
X	GIUNTA MUNICIPALE

Cattolica Eraclea 03/07/2012

Il Proponente

Carla G. Bon.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

-che con l'emanazione del "Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali", a norma dell'art. 18, comma 2 della legge 328/2000 "Legge quadro in materia di assistenza", si richiamano gli elementi fondanti le nuove politiche sociali nazionali;
-che in materia nel tempo sono state emanate diverse disposizioni, tra le quali recentemente le seguenti normative:
D. Lgs. 267/2000
L.328/2000;
L.R 10/2003"Norme per la tutela e valorizzazione della famiglia"
Ravvisata, pertanto, la necessità di adeguare il vigente Regolamento per la concessione di contributi e sussidi alla nuova normativa;
Visto il nuovo schema di "Regolamento per la disciplina dei servizi sociali" composto da n.72 articoli, allegato al presente atto;
Ritenuto che il regolamento in questione, così come redatto, sia conforme alle nuove normative in materia ed altresì alle esigenze amministrative ed operative del Comune;
VISTO l'art. 32 della legge 08/06/1990, n. 142 come recepita nell'ordinamento regionale;
Visto il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

1) Approvare, per le motivazioni di cui in premessa, lo schema del nuovo Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi sociali composto da n.72 articoli, così come allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2) Di sottoporre lo schema di Regolamento all'approvazione del Consiglio Comunale

Ai sensi dell'art.12 della L.R. 23 dicembre 2000 n.30 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile dell'Ufficio

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile Servizio Ragioneria

_____

Ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.lgs 18/08/2000 n.267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista, giusto impegno n._____ del_____

Il Responsabile Servizio Ragioneria

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

Provincia di Agrigento

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI SOCIALI

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. del

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1
PRINCIPI ISPIRATORI

Il presente regolamento è adottato in esecuzione degli artt. 3, 31, 32, 38 e 118 della Costituzione italiana, degli artt. 3 e 7 della Legge della Regione siciliana n. 22/86, degli artt. 22 e 25 del D.P.R. 616/77, dell'art. 22 della L. 328/2000 "Legge quadro in materia di assistenza".
L'Ente Locale persegue le finalità di tutela e di sviluppo della qualità della vita degli individui, attraverso il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, garantendo sia la libertà di scelta rispetto ai servizi disponibili, sia garantendo la qualità dei servizi offerti. Il Comune persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale, dove le organizzazioni del terzo settore e le forme di autorganizzazione dei cittadini sono "attori" indispensabili del sistema sociale municipale con l'obiettivo fondamentale del "ben essere" della comunità.
Il sistema socio-assistenziale del Comune di Cattolica Eraclea si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:

a) il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta dell'individuo, come definito nella Legge nazionale 31.12.1996, n. 675;
b) l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
c) l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
d) il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
e) il diritto ad una maternità e paternità consapevole;
f) la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
g) la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;
h) l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni,
i) l' individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali;
j) la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.

ARTICOLO 2
OBIETTIVI E CRITERI GENERALI

In conformità allo spirito ed ai criteri informatori della L.R. 9.5.86 n. 22 e della recente "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", n.328 del 2000, il Comune attua ed assicura i servizi socio-assistenziali con il precipuo intento di realizzare condizioni, in materia di prestazioni assistenziali, conformi ed adeguate alle esigenze della persona ed in grado di contribuire in maniera sostanziale a rimuovere e prevenire gli ostacoli che a livelli diversi, individuali, familiari, sociali, impediscono la libera ed autonoma realizzazione della persona umana. Gli interventi assistenziali, che si configurano in prestazioni economiche, non economiche e di sostegno, attraverso l'attuazione di una politica generale dei servizi orientati a superare gli squilibri economici e sociali esistenti nel territorio, devono essere rivolti e tendere in particolare a:

a) garantire al cittadino in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza al fine di risolvere gravi condizioni di insufficienza di reddito, mediante erogazioni economiche capaci di evitare il deterioramento di situazioni personali e/o familiari che possano sfociare in esiti emarginanti o segreganti;

b) promuovere l'uniformità degli interventi nell'ambito dell'intero territorio attraverso il superamento delle "categorie" di assistiti, assicurando parità di prestazioni a parità di bisogno e fornendo altresì prestazioni differenziate in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell'assistito;

c) superare il concetto di istituzionalizzazione, privilegiando servizi ed interventi che consentano il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento dei soggetti nel loro ambiente di vita, familiare, sociale, scolastico e lavorativo, anche attraverso il concorso di iniziative espresse dalla società nella varietà delle sue libere articolazioni;

d) stimolare o recuperare l'autosufficienza delle persone o delle famiglie, evitando il permanere in situazioni "cronicizzanti" di dipendenza dall'assistenza pubblica,

e) integrare i servizi socio assistenziali con i servizi sanitari, educativi, scolastici e con tutti gli altri servizi del territorio, al fine di concorrere a fornire una risposta globale che consenta di limitare il ricorso non strettamente necessario al ricovero in istituto o in ospedale (ricovero "improprio"), mantenendo la persona nell'ambiente familiare e sociale che le è abituale;

f) richiamare e responsabilizzare quanti sono tenuti, secondo gli obblighi di legge, a prestare i mezzi di sussistenza (alimenti) alle persone in stato di bisogno.

g) favorire l'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti deboli: disabili psichici e fisici, stranieri, ex detenuti (anche con assoluzione della pena)

ARTICOLO 3
MODALITA' DI INTERVENTO E FORME DI ASSISTENZA

Gli interventi socio-assistenziali vengono attuati attraverso una rete di servizi prevalentemente aperti a tutti i cittadini, di servizi domiciliari nonché di prestazioni a carattere economico.

Le modalità di intervento e le forme di assistenza sono le seguenti:

- Segretariato sociale;
- Servizio sociale professionale;
- Assistenza economica;
- Servizi Socio - Assistenziali in favore: degli anziani, dei disabili, dei minori e

degli stranieri

L'organizzazione e l'erogazione delle superiori forme di intervento viene attuata dal Comune nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e secondo le norme contenute nel presente regolamento.

ARTICOLO 4
DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali e agli interventi disciplinati dal presente Regolamento tutti i cittadini e le famiglie residenti nel territorio del Comune di Cattolica Eraclea. Gli interventi sono rivolti anche ai cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'art. 41 delT.U. di cui al D. Lgs. 25.07.1998, n. 286 residenti nel Comune di Cattolica Eraclea, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali. E' cura del Servizio Sociale Territoriale segnalare al Comune di residenza l'eventuale situazione di disagio della persona. In relazione alla diversa tipologia dei servizi, ai titolari di reddito superiore a quello fissato dalla legge è richiesto il concorso al costo, secondo i criteri e le procedure che verranno specificatamente definite con apposito provvedimento regionale. Nelle more di eventuali diverse disposizioni da parte dell'Assessorato Regionale si applicano temporaneamente, per l'accesso agevolato ai Servizi Sociali, i criteri di cui al D.A. n. 867 del 15.04.2003, "Accesso agevolato ai Servizi Sociali e della legge regionale n. 10 del 31/07/2003, "Norme per la tutela e valorizzazione della famiglia" . Criteri unificati di valutazione economica". I limiti di reddito, per l'accesso gratuito ai servizi socio assistenziali di cui al presente regolamento sono determinati secondo la dichiarazione sostitutiva unica (I.S.E. ed I.S.E.E.) resa ai sensi del D. Lgs. 31.03.1998 n°109, come regolamentato dal D.P.C.M. n. 221/1999 e successive modifiche ed integrazioni. Detti limiti di reddito si intendono automaticamente modificati in dipendenza di variazioni agli stessi disposti con provvedimento regionale.

ARTICOLO 5
TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

Nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie funzioni, gli Operatori Sociali sono tenuti secondo il proprio codice deontologico al segreto d'ufficio e al segreto professionale, nonché alla conservazione riservata della documentazione relativa ai dati degli utenti, con particolare riferimento a quella contenente informazioni che riguardino la salute, gli orientamenti sessuali, le credenze religiose.

In ogni caso il trattamento di dati relativi all'utenza dovrà avvenire ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente (D.lgs. 196/03 e successive modificazioni) e dai regolamenti comunali in materia di trattamento dei dati e di accesso agli atti.

ARTICOLO 6
DISTINZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi socio assistenziali previsti dal presente regolamento si articolano nelle seguenti attività fondamentali:
1) Servizi di base (alla persona od alla famiglia) che rivestono carattere di priorità;
2) Servizi rivolti a specifiche fasce di utenza (minori, diversamente abili, anziani ecc.);
3) Servizi residenziali rivolti non solo agli anziani ma anche ad altre fasce di cittadini.

ARTICOLO 7
MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI

Alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono il Comune e gli altri Enti Pubblici; si promuove, inoltre, la partecipazione nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, di organismi non lucrativi di utilità sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati. Tali servizi potranno essere attuati secondo le modalità previste nell'art. 113 bis del D. Lgs. 267/2000 e negli artt. 11 e 16 della Legge 328/2000.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

CAPO I
UFFICIO SERVIZIO SOCIALE

ARTICOLO 8
UFFICIO SERVIZIO SOCIALE

Nell'ambito della struttura organizzativa del Comune, l'ufficio per i servizi sociale, dotato di adeguati operatori è preposto alla programmazione, all'organizzazione, alla gestione, ed al controllo degli interventi e servizi di carattere socio assistenziali previsti dal presente regolamento. In particolare i compiti di questo Ufficio sono:
1) La conoscenza della realtà in termini di bisogni, di utenza e di strutture esistenti, attraverso l'elaborazione di studi, ricerche e indagini ai fini della costituzione di un sistema informativo socio-assistenziale;
2) La programmazione e il coordinamento dell'insieme degli interventi attivi tra quelli previsti dalla legge 22/86 e dalla L.328/2000 anche se svolti in convenzione;
3) Il coordinamento di tutte le strutture di accoglienza e residenziali operanti sul territorio comunale;
4) La progettazione ed attivazione secondo la regolamentazione regionale di nuovi interventi sia in forma diretta, che in forma convenzionata;
5) Il coordinamento e la vigilanza dei servizi o degli interventi, come parte di essi, svolti mediante convenzione o gestiti da privati ed il controllo e la verifica degli stessi;

6) Il "raccordo" e la definizione di strategie operative comuni ed integrate con gli interventi di carattere socio sanitario attuata dalla A.S.P.I. di competenza.

ARTICOLO 9
SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE

Il servizio di segretariato sociale, o servizio di base per l'informazione sociale, costituisce la risposta istituzionale al bisogno presente a tutti i livelli, di informazioni esatte, aggiornate, controllate e verificate, alla formazione delle quali concorrono, a vario titolo, tutti i soggetti presenti nel territorio.

ARTICOLO 10
FUNZIONI E FORME DI ATTUAZIONE DEL SEGRETARIATO SOCIALE

Il servizio di Segretariato Sociale si rivolge all'intera Comunità ed è gratuito.
Le funzioni entro le quali il servizio deve esplicare la propria attività , sono strettamente collegati alla presenza di altri sevizi di base con i quali il servizio di segretariato sociale deve raccordarsi.
Essenzialmente deve:
1. dare notizie sulla esistenza e sulla natura e sulle procedure, per accedere alle varie risorse esistenti, nonché sulla legislazione pertinente;
2. fornire aiuto personale agli utenti, diretto a facilitare l'espletamento delle prassi e procedure necessarie per ottenere le prestazioni e/o accedere ai servizi;
3. smistare e/o segnalare le richieste di prestazioni ai servizi ed agli Enti competenti;
4. collaborare con i servizi territoriali esistenti per fornire supporti di assistenza tecnica.
5. redigere la carta dei servizi.
Sono da considerarsi destinatari del servizio:
1. I cittadini senza discriminazione di sorta;
2. La comunità nel suo complesso;
3. Gli operatori dei relativi servizi, presenti sul territorio;
4. I rappresentanti dei gruppi formali ed
informali. Il servizio si attua nelle seguenti forme:
a) Ricevimento in ufficio;
b) Informazioni telefoniche;
c) Informazioni domiciliari;
d) Diffusione di notizie di interesse generale.
L'ufficio si avvale dei seguenti supporti:
1) Strumenti per il reperimento di notizie (questionari, quotidiani, periodici, notiziari vari, manuali ecc.);
2) Strumenti per la catalogazione dei dati emersi (cataloghi, elenchi di risorse, indici, strumenti informatici);
3) Strumenti per l'organizzazione interna, la verifica e l'amministrazione del servizio (registri, schedari e modelli vari);
4) Strumenti per la divulgazione delle notizie (manifesti, volantini, opuscoli, stampe, sito internet, ecc.);
5) Strumenti per la pubblicizzazione del servizio (locandine, sito internet, ecc.).

CAPO II
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

ARTICOLO 11
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Il Servizio Sociale professionale è un'attività attuata da Assistenti Sociali rivolta alla globalità dei problemi di carattere sociale riguardanti i cittadini presenti nel Comune e che mira a realizzare una soddisfacente integrazione delle persone nel loro ambiente sociale mediante una mobilitazione di risorse personali, ambientali ed istituzionali.

ARTICOLO 12
SCOPI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Il Servizio Sociale di base ha i seguenti scopi:
a) Favorire la socializzazione dell'individuo;
b) Aiutare gli individui ed i gruppi ad identificare, risolvere o ridurre i problemi che nascono nei soggetti o da uno squilibrio tra questi ed il loro ambiente;
c) Documentare la rispondenza dei servizi sociali in relazione ai problemi che si presentano ed ai nuovi bisogni emergenti, ricercando altresì le cause di natura psicologica e sociale che li determinano;
d) Promuovere la realizzazione dei servizi quantitativamente e qualitativamente rispondenti ai bisogni evidenziati;
e) Contribuire all'elaborazione di indirizzi di politica sociale atti a prevenire i suddetti problemi e a creare migliori condizioni per lo sviluppo delle risorse umane e comunitarie;
f) Realizzare forme di aiuto a carattere preventivo che tengano conto delle esigenze globali delle persone, delle famiglie della comunità.

ARTICOLO 13
FUNZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Le funzioni del servizio sociale professionale sono articolate:
1) Azione diretta con le persone ed i gruppi;
2) Promozione di nuovi servizi;
3) Coordinamento delle risorse e dei programmi nell'ambito del Comune, così da evitare l'approccio settoriale ai problemi ed il ricorso a soluzioni assistenziali che favoriscono l'emarginazione;
4) Stimolo alla partecipazione democratica dei cittadini nella promozione, programmazione e controllo degli interventi;
5) Promozione, sviluppo e sostegno di politiche sociali favorevoli alla emancipazione di comunità e gruppi marginali, e di programmi che comportino il miglioramento della qualità della vita.

CAPO III
ASSISTENZA ECONOMICA

ARTICOLO 14
FINALITA'

Fra i possibili servizi istituiti già dalla L.R n. 22/86 e L.R 10/03, in favore dei soggetti bisognevoli di interventi, l'assistenza economica assume particolare rilievo in quanto si concretizza nell'erogazione dei contributi finanziari atti a soddisfare esigenze normali ed imprevedibili del vivere quotidiano. L'assistenza economica deve considerarsi come uno dei servizi di base, in grado di rimuovere le cause che determinano situazioni di bisogno e di emarginazione individuale e familiare.

Detto servizio, forse per molto tempo a torto ritenuto come l'unica modalità di intervento, deve essere, quindi, attivato contemporaneamente ad altri interventi, ai quali va data dunque la giusta rilevanza. Il contributo finanziario, pur non essendo risolutivo, dovrebbe comunque essere orientato sempre ad aggredire almeno alcuni aspetti della condizione di bisogno del singolo o del nucleo familiare. Di qui l'esigenza e l'essenzialità di rendere disponibile e fungibile una vera e propria rete di altri servizi socio - assistenziali attraverso i quali mettere in condizioni il cittadino di fronteggiare ogni situazione di difficoltà individuando per lui sbocchi positivi.

Per questo motivo l'assistenza economica costituisce una forma di intervento, limitata nel tempo, che si configura quale servizio di base non disgiunto dagli altri interventi, bensì coordinato con l'intera rete di servizi socio-assistenziali istituiti dal Comune ed erogati anche attraverso i voucher, così come stabilito dalla Circolare regionale n.4/04.

ARTICOLO 15
FORME DI INTERVENTO

Le forme di intervento economico si articolano in:

a) Assistenza economica temporanea con l'erogazione di un contributo per un periodo non superiore a tre mesi a seguito di prestazione lavorativa (servizio civico);
b) Assistenza economica continuativa con l'erogazione mensile di un contributo per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui l'utente non sia in condizioni psico-fisiche idonee a svolgere attività lavorativa e/o servizio civico;
c) Assistenza economica straordinaria con l'erogazione di un contributo " una Tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale;

Forme alternative di intervento economico quali buoni spesa spendibili presso fornitori convenzionati con l'Amministrazione comunale e voucher spendibili presso le associazioni e gli enti accreditati presso la stessa amministrazione comunale mediante stipula di apposita convenzione.

ARTICOLO 16
SOGGETTI IN CONDIZIONI DI BISOGNO

Le forme di intervento di cui al precedente articolo sono erogate ai soggetti che siano residenti nel Comune di Cattolica Eraclea da almeno un anno ritenuti in condizioni di bisogno, che non possiedono alcuna casa di abitazione o ne possiedono una di modeste condizioni e il cui nucleo familiare abbia un reddito annuo complessivo ricavabile dall' ISE (indicatore situazione economica determinata ai sensi del D.L.vo 109 del 31/03/98 e successive modifiche) inferiore al minimo vitale.
Nella determinazione del minimo vitale si terrà conto di tutte le entrate di qualsiasi natura anche se non assoggettabili ai fini IRPEF derivanti da prestazioni di lavoro anche occasionale nonché da prestazioni previdenziali e/o assistenziali, (fatta eccezione per le forme straordinarie di assistenza), assegni familiari, assegni di mantenimento, rendite di qualsiasi natura ivi comprese quelle a carattere riparatorio, (pensione di invalidità, indennità di accompagnamento, pensioni di invalidità civile, pensioni ciechi civili, invalidità civile, rendite INAIL, pensioni di guerra, pensioni sociali, ect.), qualsiasi altro tipo d'indennità o emolumenti godute dal richiedente o dal nucleo familiare .
Il minimo vitale viene determinato secondo la tabella appresso indicata:

- capo famiglia 75 % della quota base;
- coniuge a carico 25 % della quota base;
- familiare a carico in età compresa da 0 a 14 anni 35% della quota base;
- familiare a carico in età superiore ai 14 anni 15% della quota base.

In ogni caso l'ISE non dovrà superare la somma di due pensioni minime I.N.P.S. (ovvero €.11.339,64) per tutti i casi che riguardano la salute della persona e non dovrà essere superiore ad una pensione minima INPS (ovvero ad € 5.669,82) per tutti gli altri casi.
La Valutazione dello stato di bisogno sarà effettuata, tramite strumenti propri, dall'Assistente sociale, così come previsto dalla Circolare Assessorato Enti Locali n.9 del 20.7.1989: *"Spetta esclusivamente agli operatori dell'Ufficio di Servizio Sociale la funzione di accertamento e di valutazione dello stato di reale bisogno del nucleo familiare, oltre che di proposta in ordine all'entità del contributo finanziario o, in alternativa, di altra forma di intervento"*.

Altri criteri guida per la valutazione dello stato di bisogno sono:
1. Situazione familiare (Si sottrae dal reddito mensile l'eventuale affitto di casa o altre spese con carattere continuativo e documentabili);
2. Situazione sociale (solitudine, vedovanza, carcerazione, separazione, prole numerosa, abitazione angusta o misera, etc.);
3. Situazione sanitaria (malattie gravi da comprovare mediante certificazione medica rilasciata presso una struttura pubblica o dal medico di base titolare);
4.Indicatori di consumi (energia elettrica, gas e telefono, di cui saranno richieste le bollette).
5.Possesso di Beni mobili (autoveicoli, automezzi ecc.) tenuto conto del loro valore commerciale e cilindrata.
Quando il destinatario del beneficio mostri inaffidabilità della corretta gestione della somma da erogare, in particolare quando tale atteggiamento comporta grave pregiudizio per la sussistenza dei familiari a carico, si deve preferire l'erogazione parziale o totale del contributo sotto forma di beni di prima necessità (buoni acquisto, generi alimentari e simili).

ARTICOLO 17
ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA

Per assistenza economica in forma temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre ed in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente o il relativo nucleo familiare normalmente dispongono. Sono da considerarsi per situazioni personali o familiari contingenti le seguenti ipotesi:

- nuclei monoparentali e persone sole con figli minori a carico nel primo anno successivo alla separazione/ vedovanza/ allontanamento dalla famiglia, in assenza di rete parentale di sostegno.
- Nuclei familiari un cui l'unico componente occupato perda il lavoro a causa di fallimento della ditta, messa in mobilità, cassa integrazione, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento o di riduzione dello stipendio.
- ex detenuti e famiglie di detenuti nel primo periodo di detenzione o successivo ad esso.
- tossicodipendenti o etilisti in presenza di un progetto riabilitativo concordato con i servizi competenti.
- persone con modalità di vita marginali o a rischio di marginalità in presenza di un progetto di reinserimento sociale;
- ogni altro caso non specificatamente previsto assimilabile ai precedenti

Qualora il richiedente sia in condizioni psico-fisiche idonee a svolgere attività lavorative, l'assistenza economica temporanea verrà concessa solo ed esclusivamente a seguito di prestazione lavorativa (servizio civico) regolamentata all'art. 18.

ARTICOLO 18
SERVIZIO CIVICO

L'obiettivo principale del servizio è la disincentivazione di ogni forma di mero assistenzialismo.
Il servizio civico mira al reinserimento sociale, mediante l'assegnazione di attività lavorativa a soggetti ex detenuti, ex tossicodipendenti o comunque portatori di un disagio sociale e per il sostegno economico delle famiglie bisognose o disagiate (coniugi

separati giuridicamente) ivi compresi i nuclei familiari con minori riconosciuti dalla sola madre e i nuclei orfani.
Il predetto servizio coincide con l'assistenza economica temporanea (erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre, solo casi di eccezionale gravità il servizio potrà essere erogato per un massimo di sei mesi) ed è finalizzata a rendere partecipe il destinatario dell'intervento.
Si prevedono pertanto delle prescrizioni che l'interessato deve svolgere mettendo a disposizione il suo impegno in uno dei seguenti settori organizzati dall'Amministrazione Comunale:

- Lavori di pulizia edifici pubblici;
- Piccola manutenzione impianti sportivi;
- Pulizia della spiaggia di Eraclea Minoa;
- Lavori di piccola manutenzione edifici pubblici;
- Impieghi in lavori di giardinaggio e manutenzione del verde pubblico;
- Ricognizione di eventuali carenze nella manutenzione delle strade;
- Supporto all'ufficio pubbliche affissioni;
- Servizi Cimiteriali;
- Servizio di custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunali (Palestre, Impianti Sportivi, Edificio Municipale, Scuole etc.);
- Servizio di vigilanza presso le scuole, accoglienza pre e post scuola;
- Servizio di aiuto a persone disabili e anziani;
- Varie ed eventuali concertate in relazione ad eventuali bisogni rilevati nel territorio.

Lo svolgimento delle suddette attività da parte degli utenti ammessi a beneficiare dell'assistenza temporanea, non costituirà un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, in quanto prestazione avente carattere occasionale e non professionale, non soggetta a rigorosi orari e resa esclusivamente a favore della Comunità.
Il compenso forfetario pertanto non ha natura corrispettiva, rispetto alla prestazione di servizio, ma esclusivamente assistenziale.
Tale erogazione non costituisce reddito di lavoro autonomo, né subordinato e non è soggetto ad alcuna ritenuta o I.V.A.

PROCEDURA

Per l'inserimento nelle attività di Servizio Civico l'Assistente Sociale provvederà ad elaborare progetti individualizzati e a redigere una graduatoria aggiornata ogni tre mesi con le domande pervenute, secondo criteri appresso indicati

Situazione Reddituale resa ai sensi del D.Lvo 31/03/98 n. 109	
Reddito zero	Punti + 6
Reddito da 0,01 a 3.000,00	Punti + 5
Reddito da 3.000,01 a 5.669,82	Punti + 4
Reddito da 5.669,83 a 11.339,64	Punti + 2
Reddito superiore a 11.339,64	Punti - 3
Disagio Sociale	
Capofamiglia	Punti +2
Condizione problematiche legate a tossicodipendenza, alcolismo inabilità seguiti da servizi territoriali e debitamente certificati	Punti + 5
Presenza di anziani disabili o Disabili mentali o Utenti SERT o portatori di Handicap (ai sensi della L. 104/92)	Punti + 2 (+ 1Punti per ogni altro soggetto)
Ragazza madre	Punti 3
Ex Detenuto o Familiari di detenuto	Punti 2
Vedova con figli	Punti 2
Separata con figli	Punti 1
Vive in famiglia	Punti -1
Condizione lavorativa ed occupazionale	
Occupazione lavorativa di un componente il nucleo: ⌈stabile ⌈stagionale ⌈saltuaria Altri componenti occupati Tot. N. _ ___ ⌈stabilmente ⌈stagionalmente ⌈saltuariamente	Stabile Punti - 3 Stagionale Punti - 2 Saltuaria Punti - 1 (Per ogni altro componente si computa un uguale punteggio oltre il 1°)
Situazione Familiare	
Nucleo familiare fino a due componenti	Punti 0
Nucleo familiare fino a due componenti di cui uno minorenne	Punti + 2
Nucleo familiare fino a quattro componenti	Punti + 3
Nucleo familiare fino a sei componenti	Punti + 4
Nucleo familiare oltre sei componenti	Punti + 5
Situazione Abitativa:	
Abitazione in affitto	Punti + 3
Mutuo per la prima abitazione	Punti + 2
Alloggi di edilizia pubblica e/o popolare in comodato d'uso gratuito o a pagamento	Punti + 1
Abitazione di proprietà o in uso o alloggio IACP	Punti 0
Situazione Patrimoniale:	
Assenza di automezzi	Punti + 3
Possesso di un automezzo	Punti 0
Possesso di secondo automezzo	Punti - 2
Per ogni ulteriore automezzo (n. _____ x (- 1)	Punti - 1
Possesso di immobili (oltre la prima casa)	Punti - 3
Valutazione dello stato di bisogno	
Valutazione dell'Assistente Sociale	Punti da 1 a 10 _____

Sostituire la tabella di cui al comma 9 con la seguente:

Situazione Reddituale resa ai sensi del D.Lvo 31/03/98 n. 109	
Reddito zero	Punti + 6
Reddito da 0,01 a 3.000,00	Punti + 5
Reddito da 3.000,01 a 5.669,82	Punti +4
Reddito da 5.669,83 a 11.339,64	Punti + 2
Reddito superiore a 11.339,64	Punti - 3
Disagio Sociale	
Capofamiglia	Punti +2
Condizione problematiche legate a tossicodipendenza, alcolismo inabilità seguiti da servizi territoriali e debitamente certificati	Punti + 5
Presenza di anziani disabili o Disabili mentali o Utenti SERT o portatori di Handicap (ai sensi della L. 104/92)	Punti + 2 (+ 1Punti per ogni altro soggetto)
Ragazza madre	Punti 3
Ex Detenuto o Familiari di detenuto	Punti 2
Vedova con figli	Punti 2
Separata con figli	Punti 1
Vive in famiglia	Punti -1
Condizione lavorativa ed occupazionale	
Occupazione lavorativa di un componente il nucleo: ⌊stabile ⌊stagionale ⌊saltuaria Altri componenti occupati Tot. N. ____ ⌊stabilmente ⌊stagionalmente ⌊saltuariamente	Stabile Punti - 3 Stagionale Punti - 2 Saltuaria Punti - 1 (Per ogni altro componente si computa un uguale punteggio oltre il 1°)
Situazione Familiare	
Nucleo familiare fino a due componenti	Punti 0
Nucleo familiare fino a due componenti di cui uno minorenne	Punti + 2
Nucleo familiare fino a quattro componenti	Punti + 3
Nucleo familiare fino a sei componenti	Punti + 4
Nucleo familiare oltre sei componenti	Punti + 5
Situazione Abitativa:	
Abitazione in affitto	Punti + 3
Mutuo per la prima abitazione	Punti + 2
Alloggi di edilizia pubblica e/o popolare in comodato d'uso gratuito o a pagamento o alloggio IACP	Punti + 1
Abitazione di proprietà	Punti 0
Situazione Patrimoniale:	
Assenza di automezzi	Punti + 3
Possesso di un automezzo	Punti 0
Possesso di secondo automezzo	Punti - 2
Per ogni ulteriore automezzo (n. _____ x (- 1)	Punti - 1
Possesso di immobili (oltre la prima casa)	Punti - 3
Valutazione dello stato di bisogno	
Valutazione dell'Assistente Sociale	Punti da 0 a 10

Così come previsto dalla *Circolare Assessorato Enti Locali n.9 del 20.7.1989: "Spetta esclusivamente agli operatori dell'Ufficio di Servizio Sociale la funzione di accertamento e di valutazione dello stato di reale bisogno del nucleo familiare, oltre che di proposta in ordine all'entità del contributo finanziario o, in alternativa, di altra forma di intervento"*. la Valutazione dello stato di bisogno sarà effettuata, tramite strumenti propri, dall'Assistente sociale, che assegnerà così come predisposto nella scheda sopra riportata un punteggio compreso tra 0 e 10.

L'Amministrazione nel corso dell'anno solare può organizzare turni trimestrali di attività sulla base delle disponibilità di bilancio. Per ogni turno verranno avviati al Servizio Civico gli utenti che hanno presentato istanza entro il 10 del mese precedente all'avvio delle attività lavorative e che hanno riportato il punteggio più alto ricoprendo i primi posti della graduatoria.

Il numero limite di beneficiari viene stabilito ogni anno contestualmente all'approvazione del Bilancio comunale, nella relazione programmatica allegata al Bilancio.

La graduatoria sarà approvata con Delibera di Giunta Municipale. Il nucleo familiare che non dovesse rientrare in assistenza nel trimestre di riferimento, perché il numero degli assistiti è saturo, concorrerà nella graduatoria del trimestre successivo.

Per l'avvio del servizio si provvederà a stipulare apposita assicurazione, sia per gli infortuni durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi.

I soggetti ammessi a beneficiare dell'assistenza TEMPORANEA, dovranno essere avvisati almeno dieci giorni prima dell'inizio previsto del servizio, dovranno sottoscrivere il progetto individualizzato ove sarà comunicato il tipo e la durata delle prestazioni da espletare .

Sia l'Amministrazione Comunale che gli interessati possono, in qualsiasi momento, porre fine senza alcun preavviso al servizio con semplice comunicazione scritta, qualora si istaurino situazioni oggettive e/o soggettive che vanifichino il valore sociale e le finalità dell'iniziative del "servizio civico".

Ogni assistito che presterà detto servizio di propria spontanea volontà riceverà un compenso forfetario pari ad € 500,00 mensili per l'attività lavorativa che dovrà prestare per quattro ore giornaliere per cinque giorni la settimana e per un solo turno di tre mesi nell'arco dell'anno. Il nucleo che rientra in Assistenza di Servizio civico non potrà più ripresentare istanza nello stesso anno.

Il pagamento agli addetti avverrà mensilmente su certificazione dell'ufficio di servizio sociale che si avvarrà per i controlli circa l'effettivo svolgimento delle prestazioni, degli uffici a cui sono stati destinati gli utenti . Il corrispettivo dovuto non è soggetto a ritenuta.

Comporta la decadenza dall'incarico la mancata presentazione dell'interessato senza giustificato motivo nel giorno stabilito dall'Amministrazione per l'inizio dell'attività di servizio civico.

In caso di assenza l'utente dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio di Servizio Sociale e nel caso di malattia o infortunio dovrà produrre apposita certificazione medica. Se la durata della malattia supera gli otto giorni, fatta eccezione per i casi di ricovero ospedaliero, l'interessato decade dall'incarico. In caso di mancata prestazione lavorativa, sia per malattia (tranne ricovero ospedaliero certificato) che per festività, non è ammessa la possibilità di recupero. L'utente si impegna a comunicare l'eventuale variazione della situazione reddituale e occupazionale entro quindici giorni dal suo verificarsi.

Il rapporto tra l'attività volontaria prestata ed il contributo erogato non dovrà mai avere le caratteristiche di retribuzione, dovendosi escludere il contratto d'opera di cui

all'art. 2222 del c.c. vietato dalla Legge 23.10.1960 n. 1369.
La vigilanza su tale sevizio è affidata all'Assistente Sociale ed ai Vigili Urbani. Dovrà essere rispettato il principio della rotazione nell'individuazione dei soggetti assistibili.

ART 19
ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

L'assistenza economica continuativa è erogata per la durata massima di mesi tre, rinnovabile per altri tre mesi, e comunque per un arco temporale non superiore a mesi 6 (sei), previa verifica delle condizioni socio-economiche e sanitarie degli utenti.
L'intervento continuativo, ma non definitivo, è previsto in presenza di situazioni di bisogno economico che si protraggono nel tempo, determinate da malattia, disoccupazione involontaria o altra causa che impedisca l'esercizio di una attività lavorativa e in assenza di rete parentale di sostegno (entro obbligo di legge) o conviventi. Il contributo verrà erogato solo se sussistono le condizioni di cui all'art. 17 e secondo gli indicatori di disagio fissati alla tabella nell'art. 18 e qualora il soggetto richiedente non è in condizioni psico-fisiche idonee a svolgere attività lavorativa.

ARTICOLO 20
ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA O "UNA TANTUM"

L'assistenza Economica Straordinaria o contributi economici "una tantum" è tesa ad affrontare situazioni di emergenza in presenza di stato di bisogno determinato **da cause eccezionali e/o impreviste** che comportino per gli interessati particolari oneri finanziari che possono compromettere il bilancio familiare. Essa pertanto è utilizzabile per aiutare la persona ad affrontare una specifica situazione di disagio, rappresentata da un imprevisto di qualunque natura (es. sfratto, spesa sanitaria o funeraria), è erogata in un'unica soluzione e non è ripetibile nel corso dell'anno.
L'assistenza Economica Straordinaria o contributo economico "una tantum" verrà erogata a seguito di accertate e gravose situazioni economiche, dopo l'avvenuta verifica dell'impossibilità del richiedente e dei suoi familiari a far fronte al bisogno manifestatosi; L'entità del contributo è commisurata all'eccezionalità dell'evento, è finalizzata al superamento della situazione contingente, è proporzionata alla situazione complessiva del richiedente: reddito e consumo, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria, viene stabilita in rapporto al tipo di bisogno, alle condizioni economiche della famiglia del richiedente e della disponibilità del bilancio.
L'intervento straordinario può essere richiesto dai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:
- residenza da almeno un anno nel territorio comunale;
- verificarsi di un evento eccezionale che comprometta esigenze essenziali di vita, tale da incidere pesantemente sul bilancio familiare.

Il contributo straordinario può essere richiesto, con priorità per:

a. condizioni patologiche particolarmente gravi, interventi chirurgici di carattere eccezionale, terapie costose e prolungate, necessità di applicazione di protesi non coperte dal S.S.N.;

b. interventi inderogabili nella propria abitazione a causa di calamità naturali.
c. improvvisa perdita dell'alloggio a seguito di crollo, sfratto esecutivo, ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente;
d. venir meno per decesso di un congiunto che rappresenta l'unico sostentamento reddituale della famiglia;
e. cumulo bollette non pagate certificate tramite avviso dall'ente erogatore (acqua, luce, gas);
f. cumulo arretrati affitto abitazione, debitamente certificati;
g. acquisto protesi visive, dentarie, materiale igienico-sanitario ad anziani, inabili e minori, purchè non forniti dal Servizio Sanitario Nazionale;
h. spese sanitarie per medicinali e accertamenti di ogni tipo presso strutture del S.S.N. in assenza dell'esenzione dal pagamento del Tichet;
i. trasloco per sfratto;
j. spese non a rilevanza sanitaria connesse a visite specialistiche o interventi chirurgici effettuati fuori ambito della ASL locale e dalla stessa autorizzate;
k. spese scolastiche inerenti l'Asilo Nido, la scuola dell'obbligo e, scuola media superiore;
l. ogni altro caso non specificatamente previsto assimilabile ai precedenti.

L'assistenza economica straordinaria non può essere richiesta per lo stesso motivo a più di un Ente e può essere concesso una sola volta all'anno. Il contributo straordinario non può superare la somma pari ad € 1.500,00 nello stesso esercizio finanziario.
Il richiedente dovrà dimostrare di aver utilizzato il contributo ai fini della richiesta stessa ed inviare all'Amministrazione le pezze giustificative, qualora richieste dall'ufficio. In mancanza si decadrà dal diritto al contributo per il futuro Per le modalità di erogazione del contributo e della valutazione della condizione economica valgono i criteri che individuati all'art. 16 del presente Regolamento.

ARTICOLO 21
FORME ALTERNATIVE DI INTERVENTO ECONOMICO

L'intervento consiste nella erogazione, sulla base di un progetto sociale concordato con l'Assistente Sociale responsabile del caso, di buoni d'acquisto spendibili presso fornitori convenzionati con l'Amministrazione comunale per:

1. generi alimentari e prodotti per la cura della persona e della casa;
2. farmaci prescritti dal medico o prodotti farmaceutici .
3. servizi socio-assistenziali, attraverso l'erogazione di *voucher* di servizi

Tale intervento è finalizzato a dare una risposta immediata e temporanea ad una manifestazione di bisogno economico nei confronti di persone o nuclei in particolari condizioni di indigenza (le condizioni economiche sono verificate secondo le modalità di seguito precisate).
Il buono è erogato nominativamente e non è cedibile. Ha una validità temporale definita al momento della erogazione.
In caso di smarrimento da parte dell'utente beneficiario non è prevista alcuna sostituzione o ulteriore erogazione.
L'utente beneficiario è tenuto al pieno rispetto delle condizioni e modalità previste nel progetto sociale e al corretto utilizzo dei buoni. L'eventuale utilizzo non corretto

dei buoni da parte dell'utente beneficiario comporta l'immediata sospensione del beneficio economico.

ARTICOLO 22
PROCEDURA DI ACCESSO ALL'ASSISTENZA ECONOMICA

Per l'accesso ai servizi di cui al presente Regolamento, le domande, presentate dall'utenza dovranno essere prodotte al Protocollo generale del Comune e successivamente trasmesse all'Ufficio Servizio sociale.

L'erogazione degli interventi economici è disposta, sulla base della documentazione di seguito descritta:

- Richiesta di intervento sottoscritta (ove possibile) dal diretto beneficiario della prestazione, nella quale vengono altresì indicati i componenti del nucleo familiare e i nominativi degli eventuali obbligati agli alimenti (art. 433 codice civile);
- Dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni del nucleo familiare del diretto beneficiario del contributo e dei parenti chiamati ad intervenire (art. 433 codice civile);
- Eventuale ricevuta del canone di locazione;
- Copia di un documento di riconoscimento;
- Per il servizio Civico: Certificato di disoccupazione dei componenti il nucleo familiare compresi i minori di età superiore a 15 anni che non frequentano la scuola;
- Per i contributi straordinari: documentazione specifica relativa alla situazione di emergenza del richiedente;
- Altri documenti utili atti a comprovare particolari condizioni di bisogno o che sia necessario all'ufficio per documentare la situazione (separazione, eventuali patologie presenti in famiglia, detenzione del capo famiglia, ecc.).
- Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione.
- Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da confrontarsi con i dati del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Per ciascuna richiesta verranno effettuati due tipi di indagine: DIRETTA, attraverso la visita domiciliare effettuata dal Servizio Sociale Comunale che nella relazione avrà cura di evidenziare le condizioni socio - economiche del nucleo familiare.
La visita domiciliare viene effettuata, a completamento della richiesta presentata, dopo avere effettuato i necessari controlli incrociati presso gli uffici. Tali accertamenti formano parte integrante della richiesta di assistenza economica ed alla stessa andranno allegati i relativi resoconti; INDIRETTA, attraverso accertamenti particolari l'Ufficio di Servizio Sociale che ha facoltà di avvalersi, oltre che della relazione dell'Assistente Sociale, anche delle informazione da parte della Guardia di Finanza e/o della Polizia Municipale, limitatamente alla verifica delle condizioni economiche, lavorative e abitative dei soggetti/nuclei familiari interessati. Potranno essere richieste informazioni agli Uffici di collocamento e ad altri Enti pubblici, ai fini della verifica o dell'acquisizione di elementi necessari od utili per la relativa attività istruttoria. L'Assistente Sociale provvede

alla istruttoria della pratica secondo l'ordine cronologico di presentazione accertando, per ogni singolo richiedente, il possesso delle condizioni di ammissibilità prescritte.
Per ogni domanda, esaminata la documentazione prodotta ed acquisiti gli accertamenti e le informazioni disposte, si dovrà formulare apposito parer sottoscritto dall'Assistente Sociale.

ARTICOLO 23
MOTIVI DI ESCLUSIONE

L'ammissione ad una forma di contributo previsto nel presente regolamento **esclude** ogni altra forma di contributo o sussidio per il soggetto beneficiario e per i componenti del nucleo familiare e pertanto nel caso di più richieste da parte dello stesso nucleo familiare verrà valutata esclusivamente la forma di contributo più vantaggiosa per l'utente.
Sono inoltre motivi di esclusione dell'assistenza economica disciplinata nel presente regolamento:

a Reddito del nucleo familiare superiore al minimo vitale (l'ISE non dovrà superare la somma di due pensioni minime I.N.P.S. ovvero €. 11.339,64 per tutti i casi che riguardano la salute della persona e non dovrà essere superiore ad una pensione minima INPS ovvero ad € 5.669,82 per tutti gli altri casi);
b La disponibilità, a qualsiasi titolo, di una seconda casa;
c La proprietà di beni mobili, come autovetture di cilindrata superiore a 2000 cc.(benzina) e 2500 cc. (diesel), moto che abbia un valore di mercato (secondo tabulati ufficiali e assicurativi) superiore a €. 3.000,00, camper, roulottes, natanti ecc. che presumano un elevato tenore di vita, diverso da quello presumibile dalla condizione economica dichiarata;
d L'esercizio da parte di uno o più componenti il nucleo di una libera professione, di attività imprenditoriali, commerciali o artigianali, salva la dimostrazione dell'effettivo stato di bisogno dovuto a cause oggettive che hanno impedito la percezione di un reddito superiore a quello indicato nell'art16
e L'esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 cod. civ.) in grado di provvedere a corrispondere agli alimenti;
f Incongruenza fra quanto dichiarato ed il tenore di vita mantenuto dal richiedente;
g Mancata presentazione alle verifiche periodiche;
h Mancata collaborazione nell'attuazione del progetto individuale e/o inosservanza degli impegni presi (ricerca attiva di occupazione, cura nei confronti dei congiunti,
i ecc.).

CAPO IV
SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI ANZIANI

ARTICOLO 24
SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI ANZIANI

L'Amministrazione Comunale nel contesto dei servizi socio-assistenziali in favore degli anziani, può istituire i seguenti servizi:
a) Assistenza domiciliare;
b) Soggiorni climatici;
c) Ricoveri presso istituti convenzionati.

ARTICOLO 25
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

L'Amministrazione Comunale istituisce il Servizio di Assistenza Domiciliare agli anziani, nel rispetto della normativa nazionale, L. 328/00, nonché delle Linee Guida pubblicate dalla Regione Siciliana nel novembre 2002, e delle leggi di settore sociale della Regione Siciliana prioritariamente per coloro che risultano non inseriti in un nucleo familiare (D.P. n. 158/96).

ARTICOLO 26
FINALITA'

Il servizio interviene per individuare, prevenire e rimuovere le cause di ordine psico-fisico, socio-economico ed ambientale che possono agire negativamente su queste fasce di utenza, determinandone l'isolamento, l'esclusione o la istituzionalizzazione. In modo più specifico il servizio si propone di assicurare agli anziani, sulla base di una analisi dei bisogni e valutazione personalizzata, una serie di prestazioni che consentano loro di condurre, restando nel proprio domicilio, una esistenza sicura e libera.

ARTICOLO 27
PRESTAZIONI

L'assistenza domiciliare si articola nelle seguenti prestazioni:
1) Servizio sociale e sostegno psicologico;
2) Assistenza infermieristica;
3) Aiuto domestico;
4) Fornitura o preparazione di pasto caldo a domicilio;
5) Servizio di lavanderia;
6) Disbrigo pratiche;
7) Igiene e cura della persona.

ARTICOLO 28
SERVIZIO SOCIALE E SOSTEGNO PSICOLOGICO

Il servizio sociale si articola nei seguenti compiti:
a) Il coordinamento dei servizi domiciliari;
b) La supervisione professionale del personale;
c) L'analisi dei bisogni e delle risorse riferite sia all'utenza che al territorio;
d) La promozione e la programmazione di risposte più efficaci ai problemi individuali, coinvolgendo la stessa utenza, la comunità nel suo insieme e la Pubblica Amministrazione;
e) Consulenza psico-sociale all'utenza nell'uso delle risorse (personale, ambientali, istituzionali);
f) Favorire la vita di relazione dell'anziano ed ogni altra iniziativa che favorisca la vita sociale e culturale, curando i rapporti con il parentado, il vicinato e con l'ambiente socioculturale in cui vive lo stesso;
g) Stimolare le attitudini degli anziani in modo da mantenere in continuo dinamismo l'attività psico-fisica degli stessi.
Tali interventi promossi e soggetti alla periodica verifica dalle Assistenti Sociali comunali saranno attuati in collaborazione con gli assistenti domiciliari, con le associazioni di volontariato, nonché con qualunque altre struttura si impegni nella lotta del superamento dell'emarginazione dell'anziano.

ARTICOLO 29
ASSISTENZA INFERMIERISTICA

Il servizio infermieristico professionale provvede all'espletamento dei seguenti servizi para-sanitari:
a) Rapporti con il medico curante eseguendo la terapia prescritta;
b) Applica le fasciature;
c) Provvede alle medicazioni;
d) Cura eventuali piaghe da decubito cercando di prevenirle;
e) Esegue cateterismo;
f) Assistenza in fase di malattia;
h) Misurazione della pressione arteriosa.
g) Contribuisce alla gestione del servizio ed al piano di intervento nei confronti del singolo utente, in stretta collaborazione con gli operatori del servizio, favorendo anche la vita di relazione, la mobilità e la socializzazione dell'utente.

ARTICOLO 30
AIUTO DOMESTICO

L'aiuto domestico dovrà favorire l'autosufficienza dell'anziano attraverso il disbrigo delle attività inerenti alla cura dell'alloggio compresa la pulizia ordinaria dello stesso, il disbrigo di commissioni, l'accompagnamento dell'anziano, l'eventuale preparazione del pasto, la pulizia degli indumenti, l'eventuale raccolta e riconsegna di biancheria, nonché l'igiene e cura della persona. L'Aiuto domestico si articola nelle seguenti funzioni:

a) Aiuto nel governo dell'alloggio e nelle attività domestiche (riordino del letto e della stanza,
b) pulizia generale dell'alloggio e lavaggio della biancheria, rammendo, stiratura della stessa; riordino dell'alloggio;
c) indumenti, biancheria, vestiario; cura delle condizioni igieniche dell'alloggio; preparazione e/o aiuto
d) preparazione dei pasti, lavaggio delle stoviglie in genere.
e) accompagnamento l'utente per le visite mediche;
f) collaborazione con l'assistente sociale per la predisposizione e la verifica del piano di lavoro.

ARTICLO 31
FORNITURA DI PASTO CALDO A DOMICILIO

La fornitura del pasto caldo avverrà a cura della ditta aggiudicataria del servizio, mentre la preparazione del pasto avverrà a domicilio dell'anziano con il coinvolgimento ove possibile dell'anziano stesso.

ARTICOLO 32
SERVIZIO DI LAVANDERIA

Il servizio raccolta, pulitura e consegna della biancheria avverrà da parte degli operatori adibiti al servizio assistenza, e degli ausiliari che provvederanno al ritiro, lavaggio, riconsegna biancheria ed indumenti al domicilio dell'anziano.

ARTICOLO 33
DISBRIGO PRATICHE

L'operatore cura il disbrigo delle pratiche previdenziali, assistenziali e burocratiche, nonché tutte le commissioni necessarie richieste dall'assistito (ritiro pensione, pagamento bollette, acquisto di beni di consumo di prima necessità) che da solo non può perseguire sia per incapacità motoria sia per incapacità psicologica, con la costante supervisione dell'assistente sociale (di Enti o Cooperative private opportunamente convenzionati)

ARTICOLO 34
SERVIZIO DI TRASPORTI

L'autista assolve al disbrigo di commissioni varie a supporto del servizio, anche in accompagnamento agli operatori ed agli utenti al fine di raggiungere strutture diagnostiche e mediche con mezzo adeguato, ubicate nel distretto.

ARTICOLO 35
IGIENE E CURA DELLA PERSONA

L'igiene e la cura della persona, affidata ad un'assistente domiciliare, consiste nella

assistenza igienica ai lungodegenti, ai non autosufficienti, presso l'abitazione degli stessi (attraverso bagni, pedicure, ecc.). Inoltre, dovrà favorire le attività della persona anziana quali:

a) attività individuali della persona alzarsi dal letto, mettersi a letto, recarsi in bagno, vestirsi e svestirsi;
b) assunzione dei pasti;
c) corretta deambulazione;
d) uso di accorgimenti per una giusta posizione della persona costretta a letto;
e) uso di accorgimenti e attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare.

ARTICOLO 36
STANDARD ORGANIZZATIVI

Per la realizzazione dei servizi di cui ai precedenti articoli, si rendono necessari i seguenti operatori:

a) Assistente sociale coordinatrice del servizio;
b) Assistenti domiciliari, uno ogni 8/12 utenti (in relazione alle prestazioni attivate);
c) Infermiere professionale;
d) Ausiliario
e) Autista;

Il personale da adibire al servizio deve essere di buona condotta morale e civile e fornito di titolo di studio specifico. Il Servizio di Assistenza Domiciliare sarà affidato, tramite convenzione, ad Enti o Cooperative private.

ARTICOLO 37
RESPONSABILITA' E CONTROLLO DEL SERVIZIO

L'Ufficio di Servizio Sociale è l'organo di programmazione, coordinamento e controllo del servizio, al quale dovranno pervenire tutte le comunicazioni da parte dell'Ente appaltante, degli Operatori in Servizio, delle prestazioni effettuate e tutte le eventuali variazioni rispetto al servizio e al personale incaricato. L'Ufficio di Servizio Sociale Comunale è tenuto ad effettuare sopralluoghi e controlli in ordine al servizio erogato informando l'Amministrazione con cadenza trimestrale.

ARTICOLO 38
AVENTI DIRITTO

Possono usufruire del servizio gli anziani di ambo i sessi, che abbiano compiuto 55 anni per le donne, e 60 per gli uomini, residenti nel Comune di Cattolica Eraclea, in condizioni di parziale o non autosufficienza, temporanea o definitiva, senza idoneo supporto familiare.

Il servizio sarà gratuito per i soggetti la cui situazione economica complessiva determinata ai sensi del Decreto Legislativo n.109 del 31 marzo 1998 (I.S.E.), con riguardo alla famiglia anagrafica, non supera l'importo annuo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti (per l'anno 2008 tale importo non deve superare € 5.669,82), maggiorato come sotto riportato:

Componenti nucleo familiare	Limite di reddito accesso gratuito	Compartecipazione del costo del servizio erogato dall'ente nella misura del 20%	Compartecipazione del costo del servizio erogato dall'ente nella misura del 50%
Fino a tre componenti	€. 13.324,08	Fino a €. 19.986,12	Oltre a €. 19.986,13
Quattro componenti	€. 15.308,52	Fino a €. 22.962,78	Oltre a €. 22.962,79
Cinque componenti	€. 17.292,96	Fino a €. 25.939,44	Oltre a €. 25.939,45
Sei componenti	€. 19.277,40	Fino a €. 28.916,10	Oltre a €. 28.916,11

I titolari di redditi superiori alla fascia esente potranno accedere al servizio previa compartecipazione alle spese secondo quanto stabilito dalle leggi in materia.
Detti limiti di reddito si intendono automaticamente modificati in dipendenza di variazioni agli stessi disposti in ossequio alle disposizioni regionali.

ARTICOLO 39
ACCESSO AI SERVIZI

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare può avvenire su richiesta dell'interessato o dei suoi familiari, o su segnalazione di altri servizi socio-sanitari, nonché di cittadini in genere, presentando istanza presso l'ufficio di Servizio Sociale corredata dalla seguente documentazione:

a) Certificato medico attestante lo stato di salute dell'anziano;
b) Dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del D. Lgs 109/98 e successive modifiche ed integrazioni "Dichiarazione ISE ed ISEE"
c) Fotocopia documento di riconoscimento;
d) Eventuale certificato di invalidità rilasciato da apposita Commissione Medica dell'ASL o riconosciuto ai sensi della Legge n. 104/92;
e) Ogni altro documento utile alla determinazione dello stato di bisogno (certificati medici specilistici,atto notorio, ecc.).

f) Certificato di stato di famiglia;

L'ufficio di Servizio Sociale, provvederà a predisporre un bando ed in seguito alle istanze pervenute, provvederà ad effettuare relative Visite Domiciliari. L'esame dello stato di precarietà psico-fisica, mancanza di adeguato supporto familiare, di precarietà

finanziaria e della situazione abitativa determineranno le condizioni per predisporre idonea graduatoria dei soggetti che beneficeranno del servizio.

ARTICOLO 40
PUNTEGGIO ATTRIBUITO AI CRITERI FISSATI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO

L'ufficio di Servizi Sociali nel predisporre la relativa graduatoria dei richiedenti il servizio,si atterrà ai seguenti criteri:

1° criterio: SITUAZIONE FAMILIARE

Punti 10 : anziano che vive da solo;
Meno Punti 5 : se vive con coniuge autosufficiente;
Meno Punti 2 : se vive con coniuge parzialmente autosufficiente;
Punti 5 : se vive con coniuge non autosufficiente;
Meno Punti 5 : se vive con altro familiare autosufficiente;
Meno Punti 2 : se vive con altro familiare parzialmente autosufficiente;
Punti 5 : se vive con altro familiare non autosufficiente;
Punti 2 se l'anziano non ha figli;
Punti 1 se i figli vivono fuori zona;
Punti 1 se la rete parentale vive fuori zona.

2° criterio: CONDIZIONE SANITARIA:

Punti 3 se le condizioni di "vista" sono parziali;
Punti 5 per la cecità;
Punti 3 se le condizioni uditive sono parziali; Punti 5 per la sordità;
Punti 3 per deambulazione parziale; Punti 5 se impedito nella deambulazione.
Punti 3 se sottoposto a terapia farmacologia in forma continuativa;
Punti 1 se sottoposto a terapia farmacologia in forma temporanea.
Punti 1 se sottoposto a altre forme di terapia a pagamento.

3° criterio: MANSIONI QUOTIDIANE

Punti 3 se ha bisogno di aiuto nel vestirsi; Punti 5 se incapace nel vestirsi;
Punti 3 se ha bisogno di aiuto nell'igiene della persona; Punti 5 se incapace nell'igiene della persona;
Punti 3 se ha bisogno di aiuto nella preparazione dei pasti; Punti 5 se incapace nella preparazione dei pasti;
Punti 3 se ha bisogno di aiuto nella pulizia dell'ambiente;
Punti 5 se incapace nella pulizia dell'ambiente;
Punti 3 se ha bisogno di aiuto nelle commissioni esterne; Punti 5 se incapace nelle commissioni esterne;

4° criterio:VITA DI RELAZIONI

Punti 1 se ha scarsi contatti sociali; Punti 3 se i contatti sociali sono assenti; Punti 1 se ha scarsi rapporti con i figli;
Punti 3 se i rapporti con i figli sono assenti;
Punti 1 se ha scarsi rapporti con i parenti;
Punti 3 se i rapporti con la rete parentale sono assenti;

5° criterio: OSSERVAZIONI OBIETTIVE

Punti 1 se l'igiene della casa è sufficiente;
Punti 3 se l'igiene della casa è precaria;
Punti 1 se l'igiene personale è sufficiente;
Punti 3 se l'igiene personale è precaria

CAPO V

AIUTO DOMESTICO-SOSTEGNO ECONOMICOASSISTENZA ABITATIVA- ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE E TRASPORTO IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAPS

NORME GENERALI

ART. 41

- PRINCIPI - OBIETTIVI - FINALITA' -

AIlo scopo di prevenire e rimuovere le situazioni di disabilità che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione del cittadino alla vita della collettività, la Regione Siciliana:

a)promuove lo sviluppo e la qualificazione dei servizi e delle prestazioni rivolte a prevenire condizioni che determinano disabilità fisica, psichica e sensoriale;

b) disciplina e coordina la programmazione, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per gli interventi socio-terapeutici, riabilitativi e di integrazione scolastica, sociale e lavorativa dei soggetti portatori di handicaps.

ART. 42

Nel quadro degli interventi e dei servizi in favore dei portatori di handicaps, previsti dalle L.R. n° 68/81, n° 16/86, n° 33/91 E N°328/00, il Comune ha il compito di realizzare servizi volti prioritariamente a garantire la permanenza del disabile nel gruppo familiare e sociale di appartenenza al fine di contenere processi emarginanti e di istituzionalizzazione.

ART. 43

Il Comune, su precise prescrizioni regionali, dopo aver proceduto al "censimento dei gravi" di tutte le età in collaborazione con famiglie, con l'A.S.P, con le scuole e con Associazioni volontariato, programma interventi maggiormente rispondenti ai bisogni dei disabili ed alle loro famiglie.

ART. 44

DESTINATARI

(art. 13 L.R. n° 33/91)

Soggetti portatori di handicaps gravi, fisici psichici o sensoriali, anche se titolari di pensioni e indennità di cui alla legge n.18/80 ed alla L.R. n° 89/81, totalmente privi di assistenza familiare o inseriti in nuclei familiari naturali e/o affidatari che a causa dell'età avanzata dei componenti del nucleo stesso e per altre difficoltà transitorie o permanenti, non possono prestare al soggetto un'assistenza soddisfacente.

ART. 45

TIPOLOGIE DEI SERVIZI

I servizi che il Comune è tenuto a realizzare prioritariamente sono:

1) AIUTO DOMESTICO
2) SOSTEGNO ECONOMICO
3) ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E TRASPORTO IN FAVORE DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS INSERITI IN ASILI NIDO (SEZIONE PRIMAVERA), SCUOLE DEL'INFANZIA E DI PRIMO CICLO.

ART. 46
AMMISSIONE AL SERVIZIO AIUTO DOMESTICO
OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nell'aiuto fisico per il conseguimento degli atti elementari della vita, quali:
a) sollevamento dal letto e vestizione;
b) pulizia personale e aiuto per il bagno;
c) aiuto motorio per un minimo di deambulazione e per il compimento di esercizi fisici elementari idonei a migliorare l'autosufficienza;
d) preparazione di un pasto caldo a domicilio e relativo imboccamento, per i disabili che siano totalmente privi di supporto familiare.

Art.47
MODALITA' DI ACCESSO

Il servizio di Aiuto domestico verrà reso ai soggetti portatori di handicaps al precedente art.4) residenti in questo Comune, che ne facciano richiesta all'Assessorato Servizi Sociali.
L'istanza potrà essere presentata dal capo-famiglia o, in caso di assenza o impedimento, da un membro di maggiore età facente parte del nucleo familiare convivente del disabile ovvero tutore.
All'uopo, con idoneo provvedimento della Giunta Municipale, il Comune renderà noto, con pubblico manifesto da pubblicarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, le modalità per la presentazione delle istanze di ammissione e le caratteristiche del servizio.
Nella prima fase di attuazione del servizio, tenendo conto della indagine conoscitiva condotta dal Servizio Sociale Professionale di questo Ente, l'Assessorato ai Servizi Sociali invierà lettera di comunicazione sull'attivazione del servizio a coloro i quali, dal censimento di cui al precedente art. 3, risulteranno assistibili.
Le istanze dovranno indicare la composizione del nucleo familiare e la residenza del disabile ed essere corredate dalla seguente documentazione:
1) certificazione sanitaria attestante il tipo di handicap;
2) attestazione dimostrativa del reddito di tutti i componenti il nucleo familiare .

ART. 48
CRITERI DI AMMISSIONE

Il Servizio Sociale Professionale di questo Ente, dopo aver condotto accurati accertamenti, stilerà una "scheda anamnestica" completa ed una relazione sulla condizione socio-economica-familiare del disabile.
Per ciascun richiedente sarà richiesta all'Equipe pluridisciplinare dell'ASP, avendo la prestazione "aiuto domestico" valore terapeutico, idonea attestazione sul tipo ed il grado dell'handicap contenente anche l'accertamento per l'accesso a tale prestazione e la formulazione della diagnosi funzionale.
Con periodicità almeno semestrale, la medesima Equipe verificherà se la permanenza del soggetto comporti regressione alla disabilità o aggravamento.

ART. 49
GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO

Nel caso della insufficienza dei fondi disponibili per far fronte a tutte le richieste, sarà formulata una graduatoria degli aventi diritto avuto riguardo ai seguenti criteri, elencati secondo l'ordine di priorità:
a) livello di gravità dell'handicap riguardato sotto il profilo del grado di autosufficienza del disabile in relazione alla situazione del nucleo familiare naturale e/o affidatario:

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 70;

b) livello di sufficienza del reddito del soggetto e del nucleo familiare naturale e/o affidatario convivente:
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 20 (con reddito fino a Euro 8.000.00 con riduzione di punti 0,5 per ogni mille euro in più);
La Giunta Municipale procederà all'approvazione dell'elenco-graduatoria degli aventi diritto contenente altresì la determinazione dell'eventuale quota di compartecipazione al costo del servizio a carico dell'assistito secondo la tabella indicata al successivo art.50.

ART. 50
PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Il servizio "aiuto domestico" è gratuito quando il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente, compreso quello del disabile, non superi l'ammontare imponibile di € 8.000,00 .
Il predetto limite, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n° 33/91, è aumentato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza. Non costituisce reddito la titolarità di pensioni e indennità ai sensi della legge n° 18\80 e della L.R. n° 89/81.
La partecipazione del nucleo familiare convivente e del disabile alla spesa occorrente per l'espletamento del servizio, viene determinata nella misura del 20% del costo individuale quando il reddito complessivo, ivi compresa la maggiorazione del 20% applicabile ad ogni unità familiare oltre la terza, non superi una volta e mezzo il reddito medesimo; viene determinata nella misura del 50% del costo individuale quando il reddito supera il predetto limite.
A maggiore esplicitazione di quanto sopra detto, in ordine alla gratuità ed alla partecipazione del nucleo familiare alla spesa occorrente, si riporta il seguente prospetto che scaturisce dal combinato disposto della L.R. n° 16\86 lettera a) con l'art. 13 della L.R. 33\91:

Componenti nucleo familiare	Quota esente reddito imponibile	1 volta e mezza quot. es. 20%	oltre 50%
da 1 a 3 4 persone	8.000.00 8.000.01 18.000.00 18.000.01		
4 persone	10.000.00 10.000.01 16.000.00 16.000.01		
5 persone	12.000.00 12.000.01 19.000.00 19.000.01		
6 persone	14.000.00 14.000.01 22.000.00 22.000.01		
7 persone	16.000.00 16.000.01 25.000.00 25.000.01		

Art.51
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO AIUTO DOMESTICO

Il servizio è organizzato in modo destrutturato in quanto viene effettuato direttamente al domicilio dell'utente.

Ai sensi dell'art. 23 della L.R. n° 22/86 e della LR 32/00 di riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia, il servizio può essere attuato con le seguenti modalità:
a) mediante gestione diretta;
b)mediante convenzioni con istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza ed Associazioni o Cooperative non aventi fini di lucro iscritte nell'apposito Albo Regionale.

ART. 52
PERSONALE

Il personale da impiegare per l'erogazione del servizio "Aiuto domestico" dovrà essere costituito da operatori in possesso di adeguato titolo .
Il rapporto operatore/assistito dovrà essere, ai sensi della L.R. 16/86, di:
1 assistente agli handicappati ogni 2 soggetti gravi;
1 assistente Sociale coordinatore ogni 20 assistenti agli handicappati.

ART 53
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO AIUTO DOMESTICO.,

Per ciascun assistito sarà predisposto dal Servizio Sociale Professionale di questo Ente, di concerto con l'Equipe pluridisciplinare dell' ASP, un "piano d'intervento individuale". Ogni operatore dovrà fornire la prestazione al domicilio del disabile per due ore al giorno, giuste direttive regionali espresse con Circolare dell'Assessorato Enti Locali n° 1261 del 30.04.92. Ciascun assistito sarà provvisto di un apposito "libretto personale" nel quale verranno annotate, a cura dell'operatore incaricato, il giorno, le ore dell'intervento e la firma attestante la avvenuta prestazione.
L'operatore incaricato dovrà seguire scrupolosamente le indicazioni riguardanti il tipo e la durata dell'intervento attenendosi al citato "piano di intervento individuale".

Art.54
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

In alternativa alla gestione diretta, il servizio di "Aiuto domestico" può essere affidato, ai sensi degli art. 20 e 23 della legge regionale n° 22/86, mediante la stipula di convenzioni con Enti, Cooperative ed Associazioni indicate al superiore art. 52.
Ragioni *tecniche*, economiche e di opportunità politico-sociale oltre che di valenza etico-sociale giustificano tale scelta per:
- l'impossibilità del Comune di disporre del personale e dei relativi profili professionali adeguati all'entità ed alla evoluzione della domanda sociale da soddisfare;
- la necessità di pervenire attraverso il privato ad economie di bilancio (contenimento della spesa) e di gestione (maggiore efficienza) nonchè di una migliore qualità del servizio;
-la possibilità di coinvolgere il Terzo Settore nelle sue varie espressioni nella fornitura del servizio.

Art.55
CONTENUTO DELLA CONVENZIONE

La convenzione dovrà erogare:
- le modalità di erogazione del servizio "aiuto domestico";
- i corrispettivi del costo per il servizio reso;
- l'esercizio di adeguate forme di controllo da parte del Comune;
- il tipo di operatori da utilizzare;
- la durata della convenzione;
- le modalità di risoluzione dell'accordo e le modalità dell'eventuale rinnovo;
- il trattamento giuridico ed economico previsto per gli operatori;
- gli oneri sociali e organizzativi.

Art.56

CONTROLLI

L'attività di intervento della cooperativa o dell'Associazione affidataria del servizio di "aiuto domestico" dovrà svolgersi sotto il diretto controllo del Comune secondo i seguenti criteri:

a) il piano di intervento per ciascun assistito è predisposto dal Servizio Sociale Professionale di questo Ente di concerto con l'equipe pluridisciplinare;

b) L'Assistente Sociale coordinatore, socio della cooperativa o iscritto all'Associazione, dovrà trasmettere settimanalmente il programma di intervento giornaliero, indicando gli operatori in servizio, i disabili da visitare, la durata e la frequenza delle prestazioni;

c) L'Assessorato effettuerà, a cura del Servizio Sociale Professionale di concerto con l'Equipe pluridisciplinare, con frequenza almeno semestrale, dei controlli al fine di verificare la rispondenza del servizio all'effettiva esigenza dell'assistito e se la permanenza del soggetto disabile comporti regressione o aggravamento della disabilità;

L'Assessorato si riserva, inoltre, di effettuare, a cura del Servizio Sociale Professionale, visite periodiche senza preavviso presso il domicilio degli utenti per verificare se la cooperativa od Associazione affidataria del Servizio di "Aiuto domestico" rispetti nei tempi e nei modi le indicazioni espresse nei " piani di intervento individuali".

Art.57

AMMISSIONE AL SERVIZIO SOSTEGNO ECONOMICO

DESTINATARI

Soggetti portatori di handicaps individuati al precedente art.44).

Art.58

OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio " sostegno economico" è alternativo al servizio "aiuto domestico" ed al ricovero presso servizi residenziali o Centri per " gravi" istituiti ai sensi della l.r. n.16\86 e trova luogo in casi eccezionali e per i quali sia dimostrabile maggiore utilità rispetto al servizio di "aiuto domestico".

ART. 59

MODALITA' DI ACCESSO

Il predetto servizio "sostegno economico" potrà erogarsi ai soggetti portatori di handicaps che ne facciano richiesta all'Ufficio Solidarietà Sociale, su proposta del Servizio Sociale Professionale e su conforme parere dell'Equipe pluridisciplinare dell'ASP, qualora venga riconosciuta una maggiore utilità rispetto al servizio "aiuto domestico".

L'istanza potrà essere presentata dal capo-famiglia o, in caso di assenza o impedimento, da un membro di maggiore età facente parte del nucleo familiare convivente del disabile ovvero del tutore. Le istanze dovranno indicare la composizione del nucleo familiare e la residenza del disabile ed essere corredate dalla seguente documentazione:

1) certificazione sanitaria attestante lo stato dell'handicap;

2) Attestazione dimostrativa del reddito di tutti i componenti il nucleo familiare.

ART. 60

CRITERI DI AMMISSIONE

Il Servizio Sociale Professionale di questo Ente dopo avere condotto accurati accertamenti stilerà una "scheda anamnestica" completa ed una relazione sulla condizione socio-economica-familiare del disabile.

Per ciascun richiedente sarà richiesta all'equipe pluridisciplinare dell'ASP, idonea attestazione sul tipo ed il grado dell'handicap contenente anche l'accertamento per l'accesso a tale prestazione e la formulazione della diagnosi funzionale.

Il Servizio Sociale Professionale del Comune, di concerto con la equipe pluridisciplinare, verificherà i risultati complessivi dell'intervento di "sostegno economico", con periodicità almeno semestrale relazionando all'uopo all'Assessore al ramo.

ART. 61
GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO

Per le modalità di formulazione della graduatoria si rimanda al precedente art. 49.

ART. 62
MISURA DELL' INTERVENTO

La misura del sostegno economico non può superare un terzo della indennità di accompagnamento erogabile dallo Stato.

ART.63
LIMITI DI REDDITO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO

Il limite di reddito del nucleo familiare per potere beneficiare del servizio "sostegno economico" non deve superare € 8.000.00, aumentato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza.

ART.64
MODALITÀ' DI EROGAZIONE

All'inizio di ogni anno dovrà essere accreditato al Provveditore Economo un congruo fondo da rendicontare alla fine dell'anno finanziario.
L'erogazione del "sostegno economico" potrà avvenire all'inizio di ogni trimestre mediante assegno c/c postale intestato al beneficiario o ad un suo rappresentante.
Può essere consentita la somministrazione in denaro da parte del Provveditore Economo su autorizzazione del Sindaco o dell'Assessore.

ART 65
AMMISSIONE AL SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E TRASPORTO
OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nell'assistenza igienico-personale e trasporto con mezzi adeguati e con accompagnatori, ai soggetti inseriti in asili nido (sezione primavera), nelle scuole dell'infanzia e di istruzione di primo ciclo (primaria e di primo grado) con handicap tale da comportare condizioni di non autosufficienza sul piano motorio e/o mentale con mancato controllo sfinterico.

Art. 66
MODALITÀ' DI ACCESSO

Il servizio viene reso ai disabili residenti nel territorio del Comune di Cattolica Eraclea inseriti negli asili nido (sezione primavera), scuole dell'infanzia e di istruzione di primo ciclo (primaria e secondaria di primo grado) su segnalazione del dirigente scolastico e/o istanza della famiglia, all'Assessorato Servizi Sociali.
Dette richieste devono pervenire al Comune entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno. Le istanze devono indicare la composizione del nucleo familiare, la residenza del disabile ed essere corredate dalla seguente documentazione:
1) certificazione sanitaria attestante il tipo dell'handicap;
2) attestazione dimostrativa del reddito di tutti i componenti il nucleo familiare.

Art.67
CRITERI DI AMMISSIONE

Il Servizio Sociale Professionale di questo Ente, dopo aver condotto accurati accertamenti, stilerà una "scheda anamnestica" completa ed una relazione sulla condizione socioeconomica-familiare del disabile.
Per ciascun richiedente, l'Equipe pluridisciplinare dell'ASP, dovrà rilasciare idonea attestazione sul tipo ed il grado dell'handicap e formulare la diagnosi funzionale.
L'ammissione al servizio dei soggetti richiedenti sarà disposta con apposito provvedimento della Giunta Municipale, previo "piano di intervento" predisposto dal Servizio Sociale Professionale di questo Ente di concerto con l'equipe pluridisciplinare dell'ASP che indicheranno le prestazioni da erogare.
Eventuali casi urgenti, per comprovate e documentate esigenze, verranno ammessi al servizio, nelle more del regolare atto definitivo ammissione, su disposizione del Sindaco o dell'Assessore ai Servizi Sociali.

ART.68
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E TRASPORTO

Il servizio viene effettuato presso le strutture scolastiche dove risultano inseriti i soggetti portatori di handicap. Ai sensi dell'art. 23 della L.R. n° 22/86 di riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia, il servizio può essere attuato con le seguenti modalità:
a) mediante gestione diretta;
b)mediante convenzioni con istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza ed Associazioni o Cooperative non aventi fini di lucro iscritte nell'apposito albo regionale.

Art. 69
PERSONALE

Il personale da impiegare per l'erogazione del servizio di "assistenza igienico personale e trasporto" dovrà essere costituito da operatori in possesso del titolo di "asssistente agli handicappati" . Il rapporto operatori-assistenti dovrà essere, ai sensi della l.r. n.16\86 di:
- 1 assistente agli handicappati ogni 4-5 soggetti inseriti nel medesimo plesso scolastico.
- 1 assistente sociale
- 1 autista con accompagnatore in rapporto al bacino di utenza.

Art.70
PIANO DI INTERVENTO

Il piano di intervento individuale contenuto in un libretto personale verrà predisposto dal Comune di concerto con l'equipe pluridisciplinare dell'ASP in forme tali da costituire anche "strumento di controllo". Tale documento, costantemente al seguito dell'operatore cui l'assistito sarà affidato, dovrà essere aggiornato costantemente ed esibito ad ogni richiesta sia dell'autorità scolastica che dell'ufficio solidarietà sociale del Comune.
Verrà, comunque, restituito a questo Ente alla fine di ciascun mese.
Le prestazioni previste in favore dei suddetti soggetti consistono in:
a) trasporto con mezzi adeguati e con accompagnatore in possesso di idonea qualifica professionale (assistente).
b) aiuto nell'accesso e nell'uscita dalla scuola del disabile;
c) sistemazione nel banco;
d) aiuto fisico per l'espletamento di tutti gli atti vitali che l'handicap non consente:
accompagnamento ai servizi igienici, pulizia della persona;
e) imboccamento;
f) ogni altro sostegno che la condizione soggettiva può richiedere ancorchè non espressamente previsto dal " piano di intervento individuale".

Art.71
VERIFICA DEL SERVIZIO

Mensilmente, a cura dell'assistente sociale, dovrà essere stilata una relazione dettagliata sui risultati conseguiti, sulla congruità dei piani di intervento individuali rispetto alle effettive necessità. La medesima assistente sociale dovrà verificare le complessive condizioni sia familiari che di inserimento scolastico dei vari soggetti.

Art.72

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera approvativa.

IL PRESIDENTE
(... Dott. N. Termine...)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Bassi Laila Giuseppina)
Laila G. Bassi

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Calogero Marrella)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

certifica

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Informatico per 15 giorni consecutivi a partire dal 10-07-2012 e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Cattolica Eraclea, lì .....

IL MESSO COMUNALE
(.....)

IL SEGRETARIO GENERALE
(.....)

ESECUTIVITA' DELL'ATTO
(art. 12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-07-2012

- o perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2);
- X decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Cattolica Eraclea, lì .....

IL SEGRETARIO GENERALE
(.....)

La presente è copia conforme all'originale.
Cattolica Eraclea, lì .....

IL DIRIGENTE DI AREA

==========